

N. 00189/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00370/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 370 del 2013, proposto da:

Slg Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Giuman, Elisabetta Cardello, con domicilio eletto presso Andrea Giuman in Venezia, Santa Croce N. 466/G;

contro

Regione Veneto, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Ezio Zanon, Francesco Zanolucchi, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;
Regione Veneto - Genio Civile di Vicenza;

nei confronti di

Gelmini Costruzioni Srl, Schiavo Srl, Costruzioni Lazzarotto Srl
Unipersonale;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del Decreto n. 33 del 31.01.2013, con cui il Dirigente Responsabile della Regione Veneto - Genio Civile di Vicenza, ha aggiudicato definitivamente l'appalto n. 8 di lavori denominato " Ripristino e consolidamento delle difese trasversali e longitudinali del torrente Orvolo e del torrente Timonchio - Esercizio Finanziario 2012"; della nota del 04.02.2013 di comunicazione della predetta aggiudicazione definitiva; del verbale delle operazioni di gara svoltesi in data 05.12.2012; del Decreto del Dirigente Responsabile n. 476 del 11.12.2012, non conosciuto, con cui "sono state approvate le risultanze di gara e approvato il nuovo quadro economico"; in parte qua , delle Norme di gara a procedura aperta"; della nota del 13.02.2013, con cui l'Amministrazione intimata ha riscontrato la nota della odierna esponente del 10.01.2013; di ogni atto annesso, connesso o presupposto
Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 il dott. Silvia

Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che ad una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare il ricorso appare sorretto da idonei elementi;

in primo luogo si osserva che, sulla base delle allegazioni documentali prodotte dalla parte attrice, non appare fondata l'eccezione di tardività sollevata dalla difesa dell'Amministrazione resistente;

quanto al merito delle censure, il Collegio rileva che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale confermato anche dal Consiglio di Stato, le imprese partecipanti ad una gara per l'affidamento di un appalto pubblico debbono indicare nell'offerta gli oneri economici da rischio specifico e ciò in considerazione del carattere imperativo del combinato disposto di cui agli artt. 86, comma 3 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006;

pertanto, in considerazione del carattere immediatamente precettivo delle citate disposizioni (che prescrivono di indicare distintamente in sede di offerta i costi di sicurezza in questione), gli atti di gara devono intendersi eterointegrati dalle disposizioni medesime, imponendosi, in caso di loro inosservanza, l'esclusione dalla procedura di gara;

tuttavia, in considerazione della peculiarità della questione trattata, sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) accoglie e per l'effetto:

- a) sospende gli atti impugnati;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 3 luglio 2013.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Silvia Coppari, Referendario, Estensore

Roberto Vitanza, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)